

Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7702 Anno 2015
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Data pubblicazione: 16/04/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, C.R., M.A. ed il Dott. T.M. chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti a trattamenti odontoiatrici ai quali i predetti l'avevano sottoposta a partire dal 1994, oltre che alla restituzione delle somme versate ai medesimi.

Il sostegno della domanda espose di aver subito una serie di complessi interventi odontoiatrici - consistenti nell'estrazione di denti, installazione di impianti e di protesi - ad opera del C. **il quale, presentatosi come medico odontoiatra, era risultato poi non esserlo affatto**; il C. si era servito, in qualità di odontotecnico, dell'opera del M.. Entrambi, dopo che le lunghe cure avevano creato alla paziente numerosi e gravi problemi, la avevano indirizzata al Dott. T. il quale, lungi dal risolvere la situazione, l'aveva ulteriormente aggravata.

Nella costituzione di tutti i convenuti - i quali si opposero in vario modo all'accoglimento della domanda - espletata una c.t.u., **il Tribunale pronunciò sentenza nella quale, dato atto della transazione nel frattempo intervenuta tra l'attrice ed il C., accolse la domanda e accertò la responsabilità solidale di tutti i convenuti.** Liquidato il danno complessivo, il Tribunale pose a carico dei convenuti M. e T. i due terzi della somma totale, proprio in considerazione della menzionata transazione, e regolò le spese.

2. Avverso la sentenza del Tribunale sono stati proposti separati atti di appello da parte del M., della F. e del Dott. T..

La Corte d'appello di Milano, decidendo sugli appelli riuniti, con sentenza del 20 ottobre 2010, riformando in parte quella del primo giudice, ha respinto la domanda proposta dalla F. nei confronti del Dott. T., nonché l'appello incidentale della F.; **ha dichiarato il M. solidalmente responsabile con il C. di tutti i danni patiti dalla F. in conseguenza delle cure odontoiatriche**; tenendo conto della transazione tra la F. e il C., ha condannato il solo M. al pagamento, in favore della danneggiata, delle somme di Euro 8.346,62 per varie voci di danno ed Euro 20.419,26 a titolo di danno emergente per gli esborsi sostenuti; ha quindi posto a carico della F. l'onere delle spese del doppio grado in relazione al Dott. T. e a carico del M. quello al cinquanta per cento delle spese del grado di appello in favore della F..

Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte territoriale, dopo aver ricostruito la cronologia della vicenda, ha osservato che doveva essere condivisa la decisione del Tribunale, supportata dall'elaborato del c.t.u., secondo cui il danno patito dalla F. era da ricondurre innanzitutto a responsabilità del C.. **Costui, svolgendo abusivamente la professione di odontoiatra, si era avventurato a compiere una serie di operazioni che si erano rivelate erronee e totalmente fallimentari; e di tale attività**

doveva essere ritenuto responsabile anche il M. il quale "ebbe ad assumersi responsabilità di tipo medico, durante la sola fase protesica, per le quali non era abilitato professionalmente".

La responsabilità del M. era dimostrata, secondo la Corte d'appello, in particolare da due documenti - una dichiarazione ed una ricevuta - i quali provavano che egli aveva garantito la buona costruzione della protesi in prima persona, e non per conto di "un ipotetico e non indicato odontoiatra", ed aveva incassato la somma di L. 34 milioni "per prestazioni odontoiatriche".

Ha ritenuto invece la Corte milanese che non vi fosse prova a sufficiente di una responsabilità del Dott. T., perché era emerso che egli era intervenuto dopo che il C. aveva compiuto numerosi errori e che la F. aveva deciso di interrompere in anticipo il trattamento, senza che nell'operato del T. potesse ravvisarsi, fino a quel momento, alcun profilo di colpa professionale.

In ordine al quantum risarcitorio, la Corte d'appello ha confermato la liquidazione del danno compiuta dal Tribunale, ripartendo però in due, anziché in tre, il relativo onere e ponendone la metà a carico del M..

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso M.A., con atto affidato a sette motivi.

Resiste F.G. con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento *all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civi*, violazione e falsa applicazione degli *artt. 2043 e 2697 cod. .civ*, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva il ricorrente che egli aveva svolto solo opera di artigiano, cioè di odontotecnico, consistente nella costruzione della protesi dentaria su impronta prelevata dal C., che in quel momento era ritenuto medico odontoiatra. La responsabilità di tipo medico che la Corte d'appello gli attribuisce deriverebbe dall'errata considerazione delle prove esistenti; in particolare, il documento n. 5 indicato in sentenza sarebbe falso, avendone il ricorrente contestato l'autenticità fin dalla comparsa di risposta, mentre il documento indicato in sentenza col n. 11 non sarebbe attribuibile al M., bensì al Bio Dental Center e, comunque, non sarebbe stato mai prodotto in originale dalla parte attrice. In assenza di tali documenti, si afferma, la Corte d'appello non avrebbe potuto riconoscere la responsabilità del ricorrente.

1.1. Il motivo non è fondato.

Il ricorrente insiste in particolar modo sul fatto che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto la sua responsabilità, solidalmente con il falso odontoiatra c.,

esclusivamente sulla base dei due documenti ora richiamati, l'uno contestato come non autentico e l'altro mai prodotto in originale.

Osserva la Corte che - anche trascurando il rilievo per cui l'accoglimento del motivo in esame non potrebbe prescindere da una nuova e diversa valutazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità - la responsabilità dell'odierno ricorrente è stata affermata dalla Corte d'appello sulla base di una complessiva valutazione della vicenda, rispetto alla quale le contestate prove documentali sono soltanto uno degli elementi tenuti in considerazione. La sentenza impugnata, infatti, ha fatto precedere la decisione sulle singole posizioni dei convenuti da una ricostruzione storica dei punti principali della vicenda; ha così affermato che la F. si era recata nello studio del C. nel 1994 e che all'inizio del 1995 avevano avuto inizio le cure presso lo studio del sedicente medico, sito in Cinisello Balsamo. Tuttavia, poiché l'autorizzazione sanitaria per quello studio era stata revocata in data 28 novembre 1994, la paziente fu invitata a proseguire le cure nello studio di Monza, intestato alla società Bio Dental Center di M.A.; e in quello studio l'odierno ricorrente aveva collaborato attivamente col C., sia predisponendo le protesi che occupandosi del relativo impianto nella bocca della paziente. Ha poi aggiunto la Corte d'appello che il M. assunse in quella fase anche una responsabilità "di tipo medico" che gli era certamente preclusa in considerazione della sua qualità di odontotecnico.

Consegue da tale ricostruzione - che è sostenuta da motivazione corretta e priva di vizi logici - che la responsabilità professionale dell'odierno ricorrente è stata riconosciuta sulla base di una ben più articolata e complessa valutazione, rispetto alla quale i due contestati documenti sono solo uno degli elementi ritenuti rilevanti. E' evidente, perciò, che la Corte d'appello ha riconosciuto l'esistenza di un chiaro collegamento professionale tra il C. e l'odierno ricorrente, al quale consegue la solidale responsabilità nei confronti della parte lesa.

Non sussistono, pertanto, nè la prospettata violazione di legge nè il presunto vizio di motivazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento *all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.*, violazione e falsa applicazione degli *artt. 2043 e 2055 c.c.*, *dell'art. 41 cod. pen.*, oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere ogni responsabilità da parte del Dott. T., perché i danni patiti dalla F. erano da ricondurre anche a lui, il quale, in qualità di direttore del centro sanitario dove si erano svolti in parte gli interventi, non aveva vigilato come avrebbe dovuto.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Anche volendo tralasciare il fatto che esso tende, in modo palese, ad un nuovo e non consentito accertamento di merito, assume decisivo rilievo il fatto che il M. non risulta avere mai avanzato domande, neppure in via di regresso, nei confronti del Dott. T.. Ne consegue che il motivo in esame va ad introdurre in causa un profilo nuovo, non oggetto di discussione in sede di merito, perché il Dott. T., il cui comportamento è stato ritenuto

esente da responsabilità, si è difeso dalla domanda della F., ma non da quella del M., che non l'ha appunto proposta. Il che conduce all'evidente inammissibilità del motivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento *all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.*, violazione e falsa applicazione degli *artt. 2729 e 2697 c.c.*, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe errato nell'attribuire colpe anche nei suoi confronti, perché non avrebbe motivato sul perché dovesse presumersi a lui noto il fatto che il C. non era medico, tanto più che fino al novembre 1994 la F. era stata curata dal C. nel suo studio di Cinisello Balsamo.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento *all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.*, violazione e falsa applicazione *dell'art. 2055 c.c. e art. 1298 c.c.*, comma 2, oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva il ricorrente che la sentenza avrebbe errato nell'attribuire la responsabilità dell'accaduto in pari misura a carico del ricorrente stesso e del C., mentre dalle prove raccolte risultava in modo evidente che il contributo causale del C. era stato ben più importante, avendo egli eseguito da solo gli interventi di impianto e di sistemazione della protesi dentaria.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento *all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.*, violazione e falsa applicazione *dell'art. 2043 c.c. e art. 2055 c.c.*, comma 1, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Si osserva che la sentenza in esame avrebbe erroneamente attribuito la responsabilità solidale, in eguale misura, a carico del C. e del ricorrente, mentre doveva essere evidente che le due percentuali di colpa non potevano essere uguali, stante la netta diversità dell'impegno profuso da ciascuno dei due negli interventi subiti dalla F.. E comunque, nessun accertamento tecnico è stato svolto sulla protesi, sicché non vi sarebbe prova della negligenza professionale del ricorrente.

6. I motivi terzo, quarto e quinto vanno trattati congiuntamente, in considerazione della stretta connessione che li unisce, e sono tutti privi di fondamento.

Come si vede dalla lettura delle censure, esse riproducono ampi stralci della c.t.u. e ruotano intorno alle seguenti argomentazioni:

non sarebbe stata dimostrata la ragione per la quale il M. doveva essere a conoscenza del fatto che il C. era un falso medico; analogamente, non sarebbe stata dimostrata la negligenza professionale del M. e comunque, ove pure tale prova vi fosse, il riparto in eguale misura del carico della responsabilità sarebbe ingiusto, attesa la sicura maggiore rilevanza dell'attività del C..

Tali censure, come facilmente si comprende, si risolvono tutte nell'evidente tentativo di ottenere da questa Corte un nuovo e non consentito esame del merito.

Valgono, a questo proposito, in parte le considerazioni già svolte a proposito del primo motivo, perché la ricostruzione in fatto operata dalla Corte d'appello in ordine allo svolgimento della vicenda dimostra che è tutt'altro che irragionevole che la Corte di merito abbia ritenuto, in considerazione del collegamento professionale esistente tra i due, **che al M. fosse ben noto che il C. non era realmente un medico odontoiatra (terzo motivo).**

Quanto, poi, alla sussistenza di una responsabilità dell'odierno ricorrente ed alla concreta ripartizione delle percentuali di colpa tra i due convenuti, si tratta evidentemente di questioni di merito il cui esame è precluso a questa Corte, in presenza di una motivazione congrua e priva di vizi logici.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento *all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.*, violazione e falsa applicazione *dell'art. 2226 c.c.*, oltre a omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Si osserva, in proposito, che la responsabilità del ricorrente sarebbe da ricondurre nell'ambito della prestazione d'opera professionale, di cui *all'art. 2222 del codice civile*. Il ricorrente sostiene che la protesi fu da lui consegnata nel 1995 e che nessuna contestazione ci fu, nei suoi confronti, fino all'anno 2000; l'opera, quindi, doveva ritenersi tacitamente accettata o, comunque, doveva considerarsi perfezionata la decadenza dall'esercizio della relativa azione, ai sensi del citato *art. 2226, comma 2.*

7.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza della Corte d'appello non si è occupata affatto della presunta tardività delle contestazioni relative all'opera svolta dal M., con conseguente presunta accettazione tacita ai sensi *dell'art. 2226 c.c.*; il ricorso, da parte sua, non specifica né se né in quale momento del processo tale questione sarebbe stata posta al giudice di merito, come sarebbe doveroso anche ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ne consegue che le censure ivi contenute introducono nel giudizio una questione nuova, inammissibile nella presente sede di legittimità.

8. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento *all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ.*, violazione e falsa applicazione degli *artt. 91 e 112 cod. proc. civ.*, oltre a omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva il ricorrente che il Tribunale aveva posto a suo carico, per soccombenza, la liquidazione delle spese per la somma di Euro 19.635, ritenuta esorbitante, senza alcuna motivazione; ed anche la Corte d'appello non avrebbe motivato in alcun modo su questo punto (il ricorso è corredato dell'indicazione dei massimi tariffari vigenti all'epoca).

8.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, si limita ad osservare di aver proposto un motivo di appello "dettagliato e specifico" su questo punto, ma non correda la censura di una qualche indicazione relativa alle concrete modalità con le quali la doglianza sarebbe stata posta al giudice di appello. Ne consegue che questa Corte non è posta nelle condizioni di comprendere, dalla

sola lettura del ricorso, l'effettivo motivo di appello proposto alla Corte territoriale, il che si traduce in un'evidente ragione di inammissibilità della censura.

9. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal *D.M. 10 marzo 2014, n. 55*, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 gennaio 2015.